

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus”

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata “Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus”.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale a Castelmartini (Larciano – PT), in via Castelmartini 125/a e potrà aprire per lo svolgimento delle proprie attività sedi operative nel territorio di uno o più Comuni soci.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22, attraverso la promozione di iniziative tese alla salvaguardia degli equilibri naturali della flora e della fauna, al ripristino di quelli compromessi da attività umane non compatibili, alla valorizzazione delle qualità storiche, ambientali e naturalistiche del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla, come aree umide di interesse nazionale ed internazionale, e di altri ambienti naturali della Toscana settentrionale, con particolare riferimento al bacino dell'Arno.

L'Associazione ha tra i propri fini ed attività la formazione professionale.

Gli scopi dell'Associazione saranno perseguiti:

- a) mediante l'apporto di consulenze tecniche, scientifiche e di ricerca pubbliche e private;
- b) mediante la promozione della ricerca ed il monitoraggio continui sullo stato della fauna e della flora caratteristiche;
- c) mediante il monitoraggio dei parametri di inquinamento e delle attività umane che vengono svolte nell'area;
- d) mediante la proposta di opere ed interventi, promuovendo e ricercando la collaborazione di Enti ed Associazioni;
- e) mediante la creazione di una struttura che consenta l'accoglienza al fine di agevolare e promuovere la conoscenza di tale area per il suo importante valore naturalistico, storico e culturale;
- f) mediante iniziative tese a promuovere la sensibilizzazione dell'interesse ambientale, naturalistico e turistico di tale zona, in particolare nei confronti della scuola e dei giovani;
- g) mediante corsi di educazione permanente, formazione ed aggiornamento per insegnanti ed operatori del settore ambientale, culturale e turistico.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

PATRIMONIO

Art.4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali che potranno essere anche di importo diversificato fra Enti Pubblici e soggetti privati e che potranno essere richieste in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

ASSOCIATI

Art.5

Potranno essere associate le persone giuridiche, le Associazioni e gli Enti che condividono gli scopi dell'Associazione.

Sono soci le persone giuridiche, le Associazioni e gli Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione; la domanda di ammissione dovrà essere rivolta al Presidente dell'Associazione che la sottoporrà all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; la domanda di ammissione dovrà fare espressa menzione dell'assunzione dell'onere di versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo non può essere ceduto e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6

I soggetti pubblici e privati che si associano sono tenuti a dare comunicazione sollecitata all'Associazione dei dati, delle attività o delle iniziative che hanno per oggetto il Padule di Fucecchio, promovendo in proposito la collaborazione dell'Associazione per lo svolgimento delle attività medesime.

Art.7

La qualità di associato si perde per dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio di Amministrazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art.8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art.9

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, anche fuori della sede sociale, su convocazione del Presidente dell'Associazione che stabilisce l'ordine del giorno, con preavviso di almeno 10 gg.

L'Assemblea può essere convocata in qualunque altra occasione, con medesimo preavviso su iniziativa del Presidente, o del Consiglio di Amministrazione, o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea in carica. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza dei voti. Le decisioni dell'Assemblea relative al bilancio, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere assunte con un voto che preveda in ogni caso la maggioranza dei voti degli Enti Locali soci. Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà sempre necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Art.10

I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. I legali rappresentanti degli Enti Pubblici associati potranno delegare alla partecipazione all'Assemblea anche un funzionario dell'Ente esperto in materia; i legali rappresentanti delle associazioni potranno delegare i propri incaricati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art.11

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e gli obiettivi generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su quant'altro a lei demandato per legge e per statuto. L'Assemblea potrà deliberare in ordine alla creazione di una struttura operativa dell'Associazione in persona di un Direttore, demandando al consiglio per la definizione e le modalità dell'incarico.

Art.12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; nel caso in cui ad una seduta dell'Assemblea manchino sia il Presidente che il Vice Presidente, la stessa nomina il rappresentante di uno dei soci presenti per l'espletamento dei compiti di presidenza. Nella sua prima seduta l'Assemblea nomina, scegliendolo fra i dipendenti del Centro, il Segretario che è incaricato della redazione dei verbali e degli adempimenti conseguenti.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso che il Segretario sia assente ad una seduta, l'Assemblea nomina il rappresentante di uno dei soci presenti per l'espletamento dei compiti del Segretario. Nei casi di legge o quando il Presidente lo reputa opportuno il verbale sarà redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art.13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci, per la durata di tre anni: fra questi 5 di nomina da parte degli Enti Pubblici associati e 4 dalle Associazioni in modo tale da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle componenti che si richiamano alle Associazioni Ambientaliste, alle Associazioni Agricole e dei proprietari terrieri, alle Associazioni Venatorie e Ittiche, e di un rappresentante delle istituzioni scientifiche. Gli Enti Pubblici associati potranno proporre quali propri membri in seno al Consiglio funzionari esperti in materia. Anche le Associazioni potranno proporre quali propri membri nel Consiglio loro incaricati che non rivestono la carica di legale rappresentante. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art.14

Il Consiglio nomina nel proprio seno il proprio Presidente e il proprio Vice Presidente. Il Segretario nominato dall'Assemblea è incaricato anche della redazione dei verbali del Consiglio e degli adempimenti conseguenti. Nel caso che il Segretario sia assente ad una seduta, il Consiglio nomina uno dei Consiglieri presenti per l'espletamento dei compiti del Segretario.

Art.15

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque di norma almeno una volta ogni due mesi per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale da proporre all'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e portato all'approvazione del Consiglio nella riunione successiva.

Art.16

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Può delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o, su proposta del Presidente, ad altri Membri del Consiglio stesso.

PRESIDENTE

Art.17

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi

straordinari e di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo la convocazione del Consiglio entro un massimo di 7 giorni per la ratifica dell'atto.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.18

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

BILANCIO

Art.19

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo l'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo l'anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.3. Gli utilizzi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglIMENTO

Art.20

L'Associazione si estingue:

- a) su delibera dell'Assemblea;
- b) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- c) per le altre cause di cui all'art.27 del c.c. .

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini della pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

CONTROVERSIE

Art.21

Tutte le eventuali controversie sociali, per le quali è ammesso per legge il ricorso all'arbitrato, tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea ad unanimità di voti; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Tuttavia in deroga al presente articolo, per le controversie che riguardino gravi violazioni degli scopi dell'Associazione, potrà essere fatto ricorso all'A.G. su conforme deliberato dell'Assemblea.

NORMA DI CHIUSURA

Art.22

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.